

---

Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Consigliere giuridico Presidenza Consiglio dei Ministri) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

---

## **Giudizio di sconvenienza e offensività ex art. 89 c.p.c.**

*Il giudizio di sconvenienza e offensività ex art. 89 c.p.c. deve prescindere dalla veridicità o meno dei fatti denunciati, dovendosi solamente verificare se detti fatti siano strumentali rispetto all'azione proposta.*

## **Tribunale di Roma, sezione nona, sentenza del 25.10.2013**

*...omissis...*

La nullità del contratto in questione, d'altra parte, non può neppure farsi discendere dall'asserita mancanza di causa dello stesso. Premesso, infatti, che la natura aleatoria dei contratti di swap non è certamente di per sé incompatibile con l'esistenza e la liceità della loro causa anche quando hanno finalità speculative e non di copertura, si deve rilevare che, nel caso in esame, come emerge dalla corrispondenza scambiata tra le parti ed in particolare dai documenti informativi denominati "strategie di copertura del rischio di tasso" inviati dalla BNL alla Immobiliare Tiburtina srl in occasione delle trattative intercorse per entrambe le operazioni di IRS (cfr. docc. 2 e 5 del fascicolo di parte attrice), il contratto in questione appare astrattamente connotato da una finalità di copertura, come peraltro sembra riconoscere la stessa parte attrice, salva poi la deduzione in ordine all'impossibilità di perseguire in concreto tale risultato a causa degli ingenti esborsi da essa sostenuti nella fase esecutiva del rapporto: impossibilità che, tuttavia, non può certamente desumersi ex post in base ai risultati successivamente prodotti dall'operazione nel corso del rapporto contrattuale. Né l'attrice stessa ha dedotto chiaramente da quali specifiche disposizioni del contratto potrebbe desumersi l'esistenza di una aleatorietà esclusivamente e unilateralmente a carico di essa investitrice che

comporterebbe l'invalidità del contratto, dovendosi, al contrario, ritenere, in mancanza di idonea dimostrazione al riguardo, che anche la somma che la banca si sarebbe assicurata a titolo di commissioni non sia sufficiente ad azzerare il rischio potenziale della variazione del tasso di interesse in suo sfavore.

La Immobiliare Tiburtina srl ha poi dedotto l'annullabilità del contratto per violenza o per dolo. In particolare l'attrice ha sostenuto che la stipulazione del contratto in questione sarebbe stata "estorta" quale contropartita della sottoscrizione del secondo contratto di mutuo e delle erogazioni delle restanti somme dovute in forza del primo contratto di finanziamento. Il dolo, invece, secondo parte attrice, sarebbe consistito nella falsa rappresentazione dell'operazione finanziaria come assicurazione per i rischi sulla fluttuazione dei tassi che l'avrebbe indotta a prestare il proprio consenso.

L'assunto di parte attrice è rimasto del tutto privo di supporto probatorio.

Ed invero, sotto il profilo della violenza non è stata provata alcuna specifica condotta della banca o di terzi idonea ad integrare la presunta estorsione del consenso della Immobiliare Tiburtina srl. Il fatto che al contratto di swap del 23/6/2004 abbiano fatto seguito la stipulazione del secondo contratto di mutuo e l'erogazione delle restanti somme relative al primo finanziamento non è elemento sufficiente per ritenere che la volontà dell'attrice sia stata coartata mediante una minaccia o comunque un comportamento intimidatorio, oggettivamente ingiusto, tale da incidere, con efficacia causale concreta e diretta, sulla libertà di autodeterminazione. Non risultano, quindi, soddisfatti i requisiti previsti dall'art. 1435 cod. civ. per l'invalidazione del contratto.

Quanto al dolo contrattuale, non vi è prova che la banca convenuta abbia prospettato all'attrice condizioni contrattuali differenti da quelle specificamente approvate con la sottoscrizione del contratto, né sono stati dedotti o provati altri specifici comportamenti consistenti in artifici, raggiri o menzogne idonei a trarre in inganno la società attrice.

Pertanto, anche la domanda di annullamento contrattuale non può trovare accoglimento.

Per quanto concerne gli inadempimenti imputati alla banca al fine di giustificare la richiesta di risoluzione del contratto e le connesse domande di restituzione e di risarcimento del danno, le deduzioni dell'attrice non possono essere condivise, dovendosi escludere, in considerazione della, già posta in evidenza, qualità di operatore qualificato da attribuirsi alla Immobiliare Tiburtina srl, che al contratto in questione possa applicarsi la normativa di protezione che impone all'intermediario l'adozione delle rigide regole di condotta che devono caratterizzare la formazione e l'esecuzione dei contratti di investimento finanziario posti in essere con i clienti al dettaglio. La banca, dunque, una volta raccolte la dichiarazione delle Immobiliare Tiburtina srl e le informazioni relative alla sua esperienza e competenza in materia di investimenti, e, in modo specifico in materia di prodotti derivati, che le hanno

consentito di classificare la cliente nella suddetta tipologia di investitore, non era tenuta ad assolvere agli obblighi informativi di cui l'attrice ha lamentato la violazione, né ad effettuare le valutazioni di adeguatezza e appropriatezza di cui alla citata normativa.

Alla luce di quanto fin qui esposto tutte le domande proposte dall'attrice, in via principale e in via subordinata, devono essere respinte.

Infine deve essere disattesa anche la richiesta della BNL di cancellazione ai sensi dell'art. 89 c.p.c. di alcune espressioni, definite sconvenienti od offensive, contenute nell'atto di citazione. Al riguardo è bene precisare che il giudizio di sconvenienza e offensività ex art. 89 c.p.c. deve prescindere dalla veridicità o meno dei fatti denunciati, dovendosi solamente verificare se detti fatti siano strumentali rispetto all'azione proposta. Nel caso di specie, le espressioni utilizzate dall'attrice coincidono con una prospettazione difensiva specifica volta a dedurre l'esistenza di una condotta violenta o dolosa della banca e posta a fondamento della domanda di annullamento del contratto. Nonostante la gravità delle accuse, non si rinvergono espressioni formalmente esorbitanti rispetto alla tesi difensiva di parte attrice, poi rivelatasi infondata.

Va, pertanto, rigettata anche la connessa domanda risarcitoria avanzata dalla convenuta in relazione ai danni non patrimoniali conseguenti al presunto contenuto offensivo dell'atto di citazione.

In considerazione della complessità della materia trattata e dei contrasti giurisprudenziali che la caratterizzano, appare equo compensare interamente fra le parti le spese del presente giudizio.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, ogni altra istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- respinge le domande, principali e subordinate, proposte della Immobiliare Tiburtina s.r.l. nei confronti Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;
- respinge la richiesta di cancellazione ex art. 89 c.p.c. e la connessa domanda di risarcimento danni proposta dalla convenuta nei confronti dell'attrice;
- compensa interamente le spese di lite tra le parti.

Così deciso in Roma, il 11 luglio 2013.

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2013.